

Normativa di Riferimento:

Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (articolo 5)

Articolo 5.

Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21;

2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;

4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;

6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile;

6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente.

L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.

I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

**Regolamento di esecuzione della legge notarile = R.D. 10 settembre 1914, n° 1326 -
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante
l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili= (articolo 6-7-8-9)**

Sezione I - Pratica notarile.

6. La domanda per la iscrizione nel registro dei praticanti deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre inoltre uguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

2° certificato generale del casellario giudiziale;

3° certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali in corso d'istruzione o di giudizio siano a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 1 per il certificato di moralità;

4° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

5° dichiarazione di consenso da parte del notaio presso cui si vuole eseguire la pratica;

6° ricevuta comprovante il pagamento della tassa, dovuta ai sensi dell'art. 30 della tariffa annessa alla legge notarile .

Per usufruire del beneficio della pratica abbreviata l'aspirante deve farne dichiarazione nella domanda, ed esibire i documenti che attestino il possesso dei requisiti, di cui all'art. 5, n. 5, capoverso 1°, della legge.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti o le copie certificate conformi di qualsiasi natura: ed i certificati, di cui ai nn. 1, 2 e 3, debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

7. Il segretario del Consiglio notarile, appena sia ordinata la iscrizione dell'aspirante notaio tra i praticanti, prende nota del provvedimento nel registro dei praticanti, di cui all'art. 99, n. 4, del presente regolamento.

L'iscrizione deve essere datata e deve enunciare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e di residenza del praticante, la data della laurea, il nome del notaio presso cui la pratica sarà fatta, e, nel caso previsto dall'ultima parte dell'art. 5, n. 5, della legge, anche la data della iscrizione nel registro dei praticanti della segreteria del Consiglio notarile del distretto, dal quale il praticante proviene.

Il segretario del Consiglio notarile, sottoscritta la contromatrice, la consegna al praticante.

8. Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti.

La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interrompe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente.

La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio.

A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all'interessato.

9. *Il praticante, che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello stesso distretto, deve farne analogo dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica per il tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del notaro presso cui vuole continuarla.*

Approvata la nuova designazione, il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel registro dei praticanti; e restituisce all'interessato il certificato della pratica già compiuta, dopo averlo fatto vistare dal presidente del Consiglio notarile.

Il praticante, che intenda di continuare la pratica in un altro distretto, deve uniformarsi alle disposizioni di cui sopra; ed allegare alla domanda per la iscrizione nel nuovo distretto anche la contromatrice della iscrizione precedente.

Al praticante, che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità, non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta.”

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166: "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246";

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 (art. 3, comma 5 lett. c))

“5. Lettera c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; “

D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012 (art. 9, comma 5),

“5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.”

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 6)

“1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.

I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo

svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.